

Sentenza

Ruolo Generale n.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

sez. III civile, composta dai sigg.ri Magistrati:

dott. Rosaria MORRONE Presidente

dott. Regina Marina ELEFANTE Consigliere

dott. Sandro DE PAOLA Giudice Ausiliario est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato,
promossa con atto di citazione promosso

da

BANK SPA (p. iva n.), elettivamente domiciliata

in Napoli alla via

, che la rappresenta e difende giusta

procura in calce all'atto di appelloAPPELLANTE

contro

SRL (c.f. 07) e

(c.f. non comunicato), elettivamente domiciliati in Napoli

alla via

, che li rappresenta e difende giusta procura in calce

	alla comparsa di costituzione e risposta	
APPELLATI	
	^^^^	
	OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. emessa dal Tribunale	
	di Napoli in data 5.3.2019 e pubblicata in pari data.	
	Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.	
	<i>RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE</i>	
	Con atto di citazione a comparire dinanzi al Tribunale di Napoli, la Srl	
	e Alessandro convenivano in giudizio la Bank	
	Spa per sentirla condannare al pagamento del saldo attivo risultante a credito	
	sui propri c/c, previa ricostruzione del saldo ed epurazione delle poste non	
	dovute ed illegittimamente conteggiate dalla banca, oltre al risarcimento dei	
	danni. Deducevano a tal fine gli attori che la srl	
	aveva intrattenuto con la Bank di Napoli Filiale n. 2 il rapporto di	
	conto corrente n. 080417, acceso nel 2003 ed assistito da apertura di credito, e	
	che anche l Alessandro aveva intrattenuto presso il medesimo	
	istituto di credito il rapporto di conto corrente n. 101205, acceso nel 2003 ed	
	assistito da apertura di credito; assumevano inoltre gli attori che nel corso di	
	tali rapporti la banca aveva illegittimamente applicato interessi debitori	
	ultralegali, capitalizzato trimestralmente le competenze, addebitato CMS non	
	dovute, applicato valute diverse da quelle reali, nonchè competenze superiori	
	al tasso soglia vigente, delle quali ne chiedevano la ripetizione.	
	Si costituiva in giudizio la banca, la quale chiedeva il rigetto della domanda.	
	Esperita l'istruttoria, su cui spicca la CTU contabile, sulle precisate	
	conclusioni, il tribunale di Napoli emetteva la sentenza oggetto della presente	
	2	

impugnativa, a mezzo della quale accoglieva parzialmente la domanda attorea, dichiarando l'esistenza di un saldo a credito sul c/c n. 101205 pari ad €. 38.991,37 e di €. 28.253,44 sul c/c n. 080417, entrambi a favore della correntista, così condannando la banca a pagare le suddette somme, rigettando le altre domande; spese di lite e di CTU a carico della banca. Motivava a tal fine il giudice di primo grado, per quel che può interessare ai fini del presente giudizio di appello, che in atti non era stato versato il contratto bancario intercorso tra le parti, contratto che parte attrice riteneva inesistente e mai sottoscritto, ragion per cui non trovavano giustificazione tutte quelle poste contabili addebitate sui c/c, necessitanti di un supporto convenzionale, essendo onere della banca fornirne la prova del fondamento pattizio; le suddette voci, ritenute dalla parte attrice mai pattuite, venivano così espunte dal CTU e ciò sia per la c.m.s., sia per la contabilizzazione di interessi ultralegali, sia per la capitalizzazione degli stessi e per altre voci.

Avverso la predetta sentenza propone appello la Banca Spa, a cui resiste la Srl e lo stesso Alessandro.

I motivi di gravame, come rubricati dall'appellante, risultano essere sei e possono essere suddivisi in tre macrocategorie: con i primi due si critica la decisione gravata per asserita violazione dell'art. 2697 c.c., ritenendo l'appellante che non era onere della banca, semplice convenuta nel giudizio di primo grado, fornire la prova del contratto di conto corrente e delle relative pattuizioni afferenti le voci contabili oggetto di controversia, anche con riferimento al tasso d'interesse (secondo motivo); con il terzo ed il quarto motivo si censura la sentenza gravata con riferimento a quanto deciso in tema di commissione massimo scoperto e di capitalizzazione degli interessi; gli

	ultimi, rubricati dall'appellante come motivi di gravame, trattasi in realtà di	
	semplici domande.	
	Si esaminano dapprima, i primi due motivi di censura, a mezzo dei quali	
	l'appellante ritiene che il giudice di primo grado abbia stravolto le regole	
	processuali in tema di onere della prova, caricando sulla banca un onere che,	
	in realtà, era da addossarsi al correntista, in quanto attore; in altre parole, la	
	difesa della banca ritiene che, nelle azioni di ripetizione di indebitato e	
	rideterminazione del saldo, competa al correntista/attore, e non alla	
	banca/convenuta, produrre il contratto oggetto di controversia, riguardante la	
	legittima appostazione di voci contabili contestate.	
	La censura non coglie nel segno.	
	Nella vicenda in esame occorre premettere che il correntista – attore in primo	
	grado – aveva depositato in atti tutti gli estratti conto del rapporto bancario,	
	ma non aveva depositato il relativo contratto scritto, espressamente assunto	
	come inesistente e mai sottoscritto tra le parti, e la banca, nella comparsa di	
	costituzione e risposta in primo grado, non aveva preso alcuna posizione in	
	merito all'esistenza del contratto, né tantomeno aveva depositato lo stesso.	
	Sul punto la Corte ritiene che il correntista non possa essere gravato di un	
	onere impossibile, quale quello di provare ciò che assume essere inesistente,	
	spettando invece alla banca, come giustamente ritenuto anche dal giudice di	
	primo grado, provare il fondamento pattizio di tutte quelle voci addebitate sul	
	c/c (cms, interessi ultralegali, capitalizzazione, ect.) contestate in giudizio	
	dalla controparte e risultanti dagli estratti conto prodotti dalla controparte.	
	Nel caso di specie, l'inesistenza di un contratto scritto riportante le relative	
	condizioni contrattuali e l'eventuale regolamentazione delle poste oggetto	

	della presente controversia appare circostanza provata ex art. 115 cpc, stante	
	la mancata contestazione sul punto della banca nella comparsa di costituzione	
	e risposta di primo grado, banca che si è limitata ad una generica	
	contestazione degli avversi assunti.	
	Secondo la Cassazione (sentenza n. 6480/20021) <i>“nei rapporti di conto</i>	
	<i>corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle</i>	
	<i>somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle ha l'onere di</i>	
	<i>provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati</i>	
	<i>mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, salvo che</i>	
	<i>alleggi la conclusione del contratto 'verbis tantum', la quale, se pacifica,</i>	
	<i>impone al giudice di rilevare la nullità del negozio e quindi la mancata valida</i>	
	<i>pattuizione di interessi ultralegali e commissione di massimo scoperto”.</i>	
	Pertanto, se è negata la sottoscrizione di un contratto scritto, la contraria prova	
	della sua esistenza risulta essere a carico della parte che intende avvalersene a	
	giustificazione dei pagamenti ricevuti in base a quel titolo.	
	Pertanto la censura deve essere disattesa.	
	Inammissibili, invece, risultano essere gli altri motivi di censura, non	
	essendovi nell'atto di gravame una parte argomentativa volta a censurare la	
	motivazione resa dal giudice di prime cure.	
	Il requisito della specificità dei motivi di appello, prescritto dall' art. 342 cod.	
	proc. civ. , non può essere definito in via generale ed assoluta, ma dev'essere	
	pur sempre correlato alla motivazione della sentenza impugnata, nel senso che	
	la manifestazione volitiva dell'appellante dev'essere formulata in modo da	
	consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le	
	specifiche critiche indirizzate alla motivazione e deve quindi contenere	

	l'indicazione, sia pure in forma succinta, degli "errores" attribuiti alla sentenza	
	censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di quest'ultima, in modo da	
	incrinarne il fondamento logico-giuridico.	
	Il terzo ed il quarto motivo di appello risultano essere estremamente generici e	
	del tutto sconnessi con le basi motivazionali della sentenza di prime cure,	
	mentre gli ultimi due motivi, seppur rubricati come tali dall'appellante,	
	devono qualificarsi come mere domande e non motivi di gravame. Infatti il	
	quinto motivo di appello contiene, in realtà, delle richieste che presuppongono	
	l'accoglimento dei precedenti motivi di appello, che, invece, sono stati	
	disattesi dalla Corte, mentre il sesto motivo contiene una domanda di	
	restituzione delle somme pagate dalla banca appellante in forza della sentenza	
	impugnata, domanda avanzata sul presupposto della riforma della sentenza,	
	che, però, viene confermata, con conseguente rigetto della domanda	
	restitutoria.	
	Pertanto l'appello va rigettato in toto, con integrale conferma della sentenza	
	impugnata.	
	Dal rigetto del gravame consegue la condanna della banca appellante al	
	pagamento delle spese di lite del grado di giudizio, liquidate in complessivi €.	
	12.154,00, tenuto conto del valore della controversia dichiarato - da €. 52.000	
	a €. 260.000-, con applicazione dei medi tariffari, eccezion fattasi per la fase	
	di trattazione/istruttoria del giudizio di gravame, che viene liquidata nei	
	minimi tariffari in considerazione della ridotta attività svolta nella fase	
	suddetta (€. 2.977 per fase studio della controversia, €. 1.911 per fase	
	introduttiva, €. 2.163 per fase di trattazione/istruttoria ed €. 5.103 per fase	
	decisionale); ai suddetti importi va aggiunto il 15 % sulle competenze	
	6	

	professionali ex art. 2 DM 55/2014, l'Iva (se dovuta) ed il Cap come per	
	legge.	
	<i>PQM</i>	
	La Corte di Appello di Napoli, sez. III civile, definitivamente pronunciando	
	sull'appello proposto dalla Bank Spa avverso la sentenza n.	
	emessa dal Tribunale di Napoli in data e pubblicata in	
	pari data, così dispone:	
	1. Rigetta l'appello, con integrale conferma della sentenza impugnata;	
	2. Condanna l'appellante al pagamento, in favore della controparte, delle	
	spese di lite del giudizio di appello, che liquida in complessivi €.	
	12.154,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese	
	forfettario nella misura del 15 %, Iva (se dovuta) e Cap come per legge;	
	3. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater d.P.R. 115/2012, si dà atto della	
	sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,	
	dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello	
	dovuto per l'impugnazione principale, a norma del comma 1 bis dello	
	stesso articolo 13; dispone che la cancelleria provveda alle annotazioni	
	di rito nonché agli adempimenti necessari per la riscossione.	
	Napoli, li 27.11.2024	
	Il Presidente	
	Il Giudice Ausiliare est. (dr. Rosaria Morrone)	
	(dr. Sandro de Paola)	
	7	

